

Comune di Strambinello

Revisore unico

Verbale n. 11 del 02/07/2018

Oggetto: PARERE SU AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021 E AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019.

La sottoscritta dott.ssa Valentina Crisà , nominata quale Revisore dei Conti del Comune di Strambinello (To) per il triennio 2017-2020, con deliberazione consiliare n. 23 del 13 novembre 2017;

Richiamata:

- La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche che prevede che: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, [omissis]. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

[omissis]

Nelle amministrazioni locali, quali i Comuni, *“il piano triennale dei fabbisogni [omissis] è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.”*

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che:

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno.
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno";

rilevato che:

- per il Comune di Strambinello il valore di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 è pari ad euro 72.305,95;
- in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- che la spesa del suddetto personale in servizio, calcolata con riferimento al solo trattamento fondamentale riferito alle posizioni economiche iniziali, è pari a circa euro 72.191,00, comprensiva della spesa per trasferimento relativa alla convenzione del Segretario comunale e al lordo dei rinnovi contrattuali;
- i Responsabili dei servizi comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- la Corte dei Conti con pronuncia delle Sezioni Autonomie n. 4 del 22 marzo 2019 si è così espressa: "Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008. Conseguentemente, purché si verificino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore";

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria dell'Ente è rappresentata dal personale in servizio di seguito indicato incrementata dalla suddetta capacità assunzionale;

CATEGORIA	PREVISTI	IN SERVIZIO	VACANTI
D	1	1	---
C	---	---	---
B	1	---	1
TOTALE	2	1	1

- sono stati rispettati i limiti di spesa del personale vigenti nell'anno 2018.

Esaminata la deliberazione di G.C. ad oggetto: "Determinazione delle risorse per il finanziamento area di posizione, previa verifica del limite di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, e graduazione e quantificazione delle posizioni organizzative in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018".

Considerato che per quanto esposto nelle deliberazioni qui in esame l'impiego del personale ad oggi risultante viene ritenuto insufficiente per smaltire il carico di lavoro ordinario, tantoché non si ritiene possibile garantire, a regime, la fruizione di tutti i servizi essenziali per l'Ente, se non facendo ricorso a personale che rientra in lavoro flessibile, individuando nell'anno 2019 un nuovo parametro di riferimento (il tetto di spesa per il lavoro flessibile per un importo pari ad € 13.863,24);

preso atto che l'ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente piano sono le stesse di quelle attualmente in essere.

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti del servizio amministrativo e del servizio personale, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;


Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Nuova individuazione e ridefinizione tetto di spesa per il lavoro flessibile e aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021. Ricognizione eccedenza di personale. Aggiornamento annualità 2019".

Gozzano, li 02 luglio 2019

IL REVISORE

Dott.ssa Valentina Crisà

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valentina Crisà". The signature is written in a cursive style and is positioned below the typed name.